

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari**§ 18.3.3 Capi 21, 30 – passaggi di denaro anno 2010 (Genovese, Giunta)**

Infine, con la data del 20/12/2010 veniva emessa dall'on. Genovese, nei confronti della Centro Servizi 2000 s.r.l., la fattura n. 21 per un ammontare di € 98.800,00 (€ 95.000 + c.p.a.) oltre € 19.760,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto “*Attività di consulenza legale incontri in sede e fuori sede. Redazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere*”.

A supporto di tale fattura veniva esibito a personale della Guardia di Finanza un contratto apparentemente intercorso tra il Genovese e la Centro Servizi, per l'occasione rappresentata da Feliciotto Graziella e Schirò Chiara, denominato “*contratto di collaborazione per l'attività di supporto ed assistenza legale e per la gestione delle attività stragiudiziali*”. Mediante detto contratto – datato 30/12/2009, ma non registrato – Centro Servizi dichiarava di affidare al Genovese, per l'anno 2010, “*il compito di provvedere all'espletamento di tutte le attività di supporto, assistenza e consulenza legale che la società decidesse di affidargli e della gestione di tutte le incombenze conseguenti, attività nelle materie del diritto societario, civile, contrattuale e amministrativo*”. A fronte di un impegno meramente potenziale e non specificato, veniva riconosciuto un compenso di € 95.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a.

Malgrado l'esistenza di tale contratto anche di questa fattura può essere affermata la falsità per inesistenza della prestazione. Infatti, anche in questo caso, non è stata esibita, né rinvenuta, alcuna tipologia di documentazione attestante lo svolgimento di un qualsiasi incarico di consulenza, né la stessa è stata prodotta dall'indagato o dalla sua difesa. Come già detto, è impensabile che, nell'ambito di rapporti commerciali, non rimanga alcuna traccia di un'attività di consulenza: che si tratti di pareri, relazioni, bozze, interlocuzioni, verbali di riunione, corrispondenza, o altro. A maggior ragione in presenza di un incarico di consulenza che avrebbe comportato un così rilevante onorario in presenza di un oggetto così generico. Parallelamente la fattura non solo non richiama le specifiche attività espletate, ma neppure l'assolutamente generico contratto datato dicembre 2009. Del resto lo stesso contratto è palesemente sintomatico della insussistenza delle prestazioni, sol che si abbia riguardo alla genericità ed all'assurdità del contenuto: lo stesso, infatti, non specifica l'oggetto delle prestazioni richieste, prevedendo un compenso, peraltro di rilevante consistenza, a fronte di un impegno per nulla specificato, trasformandosi in una sorta di contratto aleatorio, del tutto estraneo a qualunque logica commerciale.

Anche in questo caso una conferma all'assunto accusatorio proviene dalla documentazione esibita dalla difesa.

Come già osservato, in data 21/2/2014 la difesa del Genovese depositava in Procura una memoria con relativa documentazione avente asseritamente lo scopo di dimostrare l'impegno profuso dal professionista e, conseguentemente, di giustificare le fatture emesse dallo stesso. Con riferimento alla fattura n. 21/2010 si affermava che questa avrebbe avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale ai seguenti contratti: *contratto di locazione del 10.08.2009 tra Lumen e Centro Servizi 2000 srl, dell'ammontare di € 70.000,00 annui, per 4 annualità; contratto di finanziamento tra banca Intesa Sanpaolo spa e Centro Servizi 2000 srl del 29.10.2010 dell'ammontare di € 300.000,00; verbale di assemblea della centro Servizi 2000 srl del 14.04.2010 innanzi al Notaio Gaetano Parisi... atto di acquisto di immobile del 10.09.2010, stipulato innanzi al notaio Gaetano Parisi ... tra Fidia srl e centro Servizi 2000 srl, per l'importo di € 1.200.000,00; contratto di mutuo del 10.09.2010 stipulato innanzi al notaio Gaetano Parisi... tra Banca Intesa Sanpaolo spa e Centro Servizi 2000 srl per l'ammontare di € 1.000.000.*

Pure in questa circostanza caso, a prescindere dal fatto che gli estremi di tali contratti non sono in alcun modo richiamati nella fattura e che nel corpo di questi atti non viene in alcun modo menzionato

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

un eventuale contributo del Genovese alla loro elaborazione o redazione, la linea difensiva viene totalmente smentita dalle perentorie parole del notaio che ha rogato la maggior parte degli atti medesimi: il notaio Parisi, infatti, come già ripetutamente evidenziato, ha riferito in termini categorici che mai il Genovese ha svolto attività di consulenza in relazione alla predisposizione degli atti dallo stesso rogati su richiesta delle società: mai ha conferito incarichi; mai ha interloquito in ordine alla predisposizione degli atti; mai ha fatto pervenire minute o, comunque, indicazioni circa il contenuto degli atti medesimi.

Del resto, a riprova della inconsistenza delle argomentazioni difensive, basti osservare che taluno degli atti asseritamente destinati a giustificare la fattura (il *contratto di locazione del 10.08.2009 tra Lumen e Centro Servizi 2000 srl, dell'ammontare di € 70.000,00 annui, per 4 annualità*) porta la data del 10/8/2009, cioè non solo si riferisce ad una diversa annualità fiscale, ma è addirittura antecedente al contratto del 30/12/2009 in forza del quale il Genovese assumerebbe di avere prestato la propria attività di consulenza e poi emesso la fattura della quale si disquisisce.

È dunque evidente che la documentazione prodotta costituisce solo un tentativo estremo e molto approssimativo di costruire una giustificazione postuma ad una prestazione di denaro che, in realtà, nessuna giustificazione commerciale ha.

Può pertanto affermarsi, in termini di certezza, che anche la fattura in esame è falsa in quanto inerente a prestazioni inesistenti, con conseguente sussistenza dei reati descritti ai capi 21 e 30) della riforma, dei quali rispondono il Genovese, quale emittente la fattura per prestazioni inesistenti, ed il Gratta, quale destinatario ed utilizzatore della fattura medesima ai fini della dichiarazione annuale di Centro Servizi, risultando il medesimo amministratore della società a decorrere dall'agosto 2010.

In ragione dell'importo dell'operazione è ravvisabile, quanto al capo 30), l'ipotesi di cui all'art. 2 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale. Quanto al capo 21, atteso che la fattura in parola va cumulata, per l'anno fiscale 2010, a quella di cui al § 18.1.3, con conseguente superamento della soglia di € 154.937,07, non trova applicazione l'ipotesi attenuata di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000.

**§ 18.3.4 capi 11 e 12 - il riciclaggio**

Una volta assodato che le fatture esaminate ai §§ precedenti sono false, in quanto relative a prestazioni inesistenti ed emesse unicamente allo scopo di fornire una giustificazione contabile alla erogazione di somme denaro a favore del Genovese, consegue la sussistenza del reato ipotizzato ai capi 11 e 12, qualificato dall'Ufficio di Procura in termini di riciclaggio.

Invero, come detto, nel corso dei tre anni esaminati, nei confronti del Genovese Centro Servizi 2000 s.r.l. erogava somme per un ammontare complessivo pari a € 235.424,92, oltre gli importi corrisposti a titolo di i.v.a. Parallelamente, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2012, Centro Servizi 2000 s.r.l. riceveva dagli enti di formazione Aram e Lumen importi, derivanti da finanziamenti regionali per attività formative, per un ammontare complessivo di € 1.246.100,22. Come sopra si è visto una consistente parte di tali importi è certamente oggetto di peculati e truffe ai danni della Regione Sicilia.

In particolare, come evidenziato al § 12.1.2, Centro Servizi ha conseguito proventi illeciti nei confronti di Aram, a fronte dell'affitto dei locali di v.le P. Umberto, nell'ordine di non meno di € 70.000,00 l'anno (pari alla differenza tra canone dichiarato e canone massimo secondo criteri di mercato); nei confronti di Lumen nell'ordine di non meno di € 25.000,00 l'anno, fino all'agosto 2009, e di non meno di € 35.000,00 l'anno dall'agosto 2009 al maggio 2011. Centro Servizi incassava da Aram a



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

fronte dei predetti contratti di locazione: nel corso del 2006 € 20.000,00; nel corso del 2007 € 121.117,06; nel corso del 2008 € 170.000,00; nel corso del 2009 € 180.000,00; nel corso del 2010 € 84.500,00. Da Lumen incassava: nel corso del 2006 € 5.000,00; nel corso del 2007 € 30.000,00; nel corso del 2008 € 61.000,00; nel corso del 2009 € 37.500,00; nel corso del 2010 € 111.467,00.

Poi, come evidenziato al § 13.1, Centro Servizi ha conseguito proventi illeciti nei confronti di Lumen a fronte di contratti di noleggio attrezzature. In particolare con riferimento al contratto del 1/9/2005 il profitto illecito può essere quantificato in non meno di € 32.000,00, profitto che veniva materialmente percepito nell'aprile del 2006 con incasso della fattura di € 51.840,00. Con riferimento ai contratti del 2 maggio e 20 giugno 2006 il profitto illecito può essere quantificato in non meno di € 30.000,00. Con riferimento ai contratti del 1 febbraio e 20 luglio 2007 il profitto illecito può essere quantificato in non meno di € 20.000,00.

Può, pertanto, affermarsi che Centro Servizi 2000, alla fine del 2006 aveva conseguito somme di denaro da Lumen e Aram per un ammontare di circa € 125.000,00, dei quali circa € 80.000,00 frutto di peculati e truffe. Ovviamente gli importi complessivamente ricevuti da Aram e Lumen crescevano negli anni successivi e, con essi, le somme di denaro costituenti illecito profitto. Alla fine del 2007 i profitti illeciti conseguiti da Centro Servizi raggiungevano complessivamente la quota di circa € 230.000,00. Alla fine del 2010 i profitti illeciti conseguiti da Centro Servizi raggiungevano una cifra dell'ordine di circa € 500.000,00.

Ovviamente le somme trasferite – peraltro senza titolo – all'on. Genovese derivano dai proventi illeciti conseguiti da Centro Servizi 2000. Poi può affermarsi in termini di certezza che l'indagato fosse pienamente consapevole dell'origine dei denari ricevuti.

Si è dimostrato che sia Centro Servizi 2000, sia Aram, sia, infine, Lumen, sono enti riconducibili a Genovese Francantonio, gestiti da persone legate a quest'ultimo da rapporti di stretta parentela o, comunque, da forti legami. Si è anche visto che tra tutti Cannavò Concetta – che per lungo tempo ha presieduto Lumen – rappresenta una sorta di *alter ego* dell'on. Genovese, amministrandone, su indicazione di quest'ultimo, il patrimonio, ed interessandosi degli enti di formazione pur quando vi esercitava più le funzioni di amministratore. Anche Giunta Roberto, seppur in assenza di prove dirette, per le caratteristiche, la collocazione ed i ruoli assunti di volta in volta, può dirsi che presenta i connotati del prestanome dell'on. Genovese. Infine si è visto come già fosse noto al Cappadona Michele (v. pag. 39) il meccanismo della sovrafatturazione impiegato dall'organizzazione riconducibile al Genovese allo scopo di sottrarre illecitamente le risorse destinate alla "formazione" e come, a suo dire – circostanza per molti versi riscontrata – tale meccanismo fosse stato concordato dal genovese e dal Sauta.

Discende, in termini di certezza, la piena consapevolezza in capo all'indagato della natura illecita dei proventi ricevuti da Centro Servizi.

Del resto una sorta di confessione in tal senso proviene proprio dalla memoria depositata nell'interesse dell'indagato in data 21/2/2014 assieme a varia documentazione. Come già detto ripetutamente la difesa dell'indagato, con l'intento di fornire una giustificazioni ai proventi ricevuti dal Genovese, ha sostenuto che tali proventi costituissero il corrispettivo di una sorta di improbabile attività di consulenza, prestata per la predisposizione di una serie di contratti. Si è già detto come tale affermazione sia stata in gran parte smentita e, per la parte residua, appaia palesemente inverosimile. Ciò che qui rileva, tuttavia, è che con la memoria in questione l'indagato ha esplicitamente ammesso di avere concorso alla formazione dei tre contratti di locazione relativi all'immobile di viale P. Umberto, impiegati per il conseguimento della parte più consistente dei profitti illeciti. Si legge, infatti, nella me-

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

moria che l'indagato avrebbe prestato la propria *consulenza per redazione ed assistenza legale ai seguenti contratti: contratto di locazione del 10.08.2006, tra Aram e Centro Servizi 2000 s.r.l., dell'ammontare di € 130.000,00 per 6 annualità; contratto di locazione del 10.08.2006 tra Lumen e Centro Servizi 2000 s.r.l., dell'ammontare di € 50.000,00 annui, per 6 annualità; ...contratto di locazione del 10.08.2009 tra Lumen e Centro Servizi 2000 srl, dell'ammontare di € 70.000,00 annui, per 4 annualità.*

Come si è diffusamente dimostrato al § 12.1 tali contratti fanno parte di un'unica operazione fraudolenta; circostanza che, peraltro, allo stato può considerarsi coperta dal c.d. giudicato cautelare nei confronti dei coindagati, dal momento che sul punto l'ordinanza cautelare è stata confermata in fatto dal Tribunale del Riesame, mentre la Corte di Cassazione avrebbe dichiarato inammissibili i ricorsi. La sostanziale confessione dell'indagato implica ammissione della piena consapevolezza delle attività illecite svolte dal gruppo di enti summenzionato.

Può, pertanto, affermarsi la sussistenza del reato descritto ai capi 11 e 12, in termini di riciclaggio, o, in subordine, in termini di ricettazione. In alternativa, come si dirà appresso, può comunque affermarsi la sussistenza dei reati di riciclaggio o ricettazione per una quota dei proventi illeciti e, per altra quota, la sussistenza di un concorso di persone nei presupposti reati di truffa e peculato.

~~100~~ È noto che il riciclaggio è reato a forma libera che può essere integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto, e caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento dell'oggetto delittuosa del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (cfr. Cass. II, 12/2/2013, 25940; Cass. II, 16/11/2012, 3397; Cass. II, 7/1/2011, 546; Cass. II, 3/5/07, 21667; Cass. II, 5/10/2011, 39756). In tal senso l'eventuale facilità nell'accertamento della provenienza illecita del bene non è di ostacolo alla configurazione del reato in parola (cfr. Cass. II, 14/12/2012, 1422; Cass. II, 13/10/2009, 44043).

Dunque, elemento che distingue, sotto il profilo oggettivo, il riciclaggio dalla ricettazione, caratterizzandone la maggiore insidiosità, è costituito dal meccanismo di trasferimento del bene che, nel caso del riciclaggio, è caratterizzato da modalità atte ad occultarne la provenienza, rivestendolo di una parvenza di liceità (cfr. Cass. II, 12/11/2010, 43730; Cass. II, 23/2/2005; Cass. II, 14/10/2003).

Perché possano sussistere riciclaggio o ricettazione, poi, è necessario che l'agente non abbia concorso alla realizzazione del delitto presupposto (cfr. Cass. II, 5/4/2006). Tale esclusione, tuttavia, non opera nel caso di soggetti appartenenti ad un'associazione per delinquere: nulla vieta, infatti, che nell'ambito di un'organizzazione taluni dei sodali commettano un determinato reato, mentre altri si occupino di riceverne e dissimulare il provento illecito. In tal caso, ferma la sussistenza del concorso nel reato associativo, taluni degli associati risponderanno del reato di riciclaggio ed altri del reato presupposto (cfr. Cass. II, 6/3/2003).

Sotto il profilo del dolo, infine, è sufficiente in capo all'agente la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio, nonché la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza (cfr. Cass. II, 7/1/2011, 564).

Nel caso in esame deve, dunque, ritenersi la sussistenza del menzionato reato di riciclaggio.

Come detto non vi è dubbio in ordine alla consapevolezza da parte del Genovese della natura illecita del denaro ricevuto. Del pari evidente è la natura dissimulatoria della condotta: il Genovese è certamente il destinatario finale dei proventi illeciti — che evidentemente, in vario modo, condivide con



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

gli altri componenti dell'organizzazione – tuttavia il conseguimento di tali proventi non avviene in maniera lineare e semplice, non consistendo in una materiale apprensione del profitto dei reati presupposti – che darebbe luogo ad una ipotesi di ricettazione – bensì attraverso un meccanismo complesso, volto ad occultare la natura illecita del denaro conseguito, facendone perdere le tracce. L'indagato, infatti, nel ricevere il denaro, emette delle fatture allo scopo di farne apparire legittimo il conseguimento. Ma ciò non basta: infatti, una volta ricevuto il denaro, in gran parte lo ritrasferisce ad una società apparentemente terza, in realtà univocamente riferibile al medesimo Genovese, cioè Caleservice; società che, come si è visto, esiste al precipuo scopo di gestire le spese e le esigenze personali del Genovese e dei propri familiari, nonché di consolidare il patrimonio del medesimo essenzialmente mediante il ricorso ad operazioni immobiliari.

Infatti, come sopra osservato ai §§ 17 e ss., nel corso degli anni 2006 e 2008 il Genovese trasferiva a Caleservice, rispettivamente € 289.117,00 oltre iva ed € 323.117,00 oltre iva, almeno in parte sulla base di fatture per operazioni inesistenti. Operazioni che ripeteva anche negli anni successivi, tra cui, nel 2010, per € 408.600,00 oltre iva, e nel 2011 per € 479.313,00 oltre iva.

Condotte che, a maggior ragione se valutate nel loro complesso, appaiono idonee ad integrare gli estremi del reato contestato. Del resto è stata ritenuta la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella semplice disponibilità dell'agente a ricevere sul proprio conto somme oggetto di appropriazione indebita (cfr. *Cass. VI, 6/4/2011, 26746*); o nella condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla "schermatura" dell'origine delle disponibilità (cfr. *Cass. II, 16/11/2012, 3397*).

In ogni caso, quand'anche si ritenessero non sussistere gli estremi del riciclaggio per mancanza di una condotta adeguatamente dissimulatoria, si verterebbe comunque in ipotesi di ricettazione, pacifica essendo la ricezione del denaro e, ovviamente, la finalità di profitto.

Di tali reati risponde il Genovese, che materialmente ha percepito il denaro, in parte lo ha ritrasferito, nonché ha emesso e ricevuto le fatture per operazioni inesistenti volte a mascherare la causa della movimentazione. Ne risponde parimenti il Giunta che non, risultando avere concorso nella realizzazione dei reati presupposti, ha invece concorso nelle operazioni di trasferimento del denaro.

Un'ultima considerazione riguarda l'ulteriore requisito consistente nel mancato concorso alla realizzazione del reato presupposto.

L'attività illecita realizzata per il tramite di Aram, Lumen e Centro Servizi è stata descritta al § 12.1.2 ed al § 13.1. Non vi è dubbio in ordine al fatto che i tre enti facciano parte di un sistema riconducibile a Genovese Francantonio ed a Sauta Elio (basti, in proposito, richiamare le vicende relative all'acquisizione di Aram e Lumen ed alla costituzione di Centro Servizi 2000) e che tale sistema sia stato concepito (prevalentemente) per la sistematica sottrazione di risorse pubbliche. Come si è detto, pertanto, è ovvio che il Genovese sia consapevole delle finalità illecite perseguitate attraverso gli enti in questione. Non vi è prova, tuttavia, che lo stesso abbia fornito uno specifico contributo alle attività delittuose compiute tramite Centro Servizi nei rapporti con Lumen ed Aram. L'indagato non è formalmente gestore di nessuno dei tre enti, né ha formato i contratti o disposto i pagamenti dagli enti di formazione a favore della centro Servizi. Parimenti non risulta che abbia partecipato al confezionamento della contabilità degli enti di formazione ed alla predisposizione delle note di revisione. A differenza di Caleservice – nell'ambito della quale, come si è visto al § 17.1.5, emergono prove del fatto che il formale amministratore, Cannavò Concetta, operi a seguito delle specifiche e puntuali indicazioni del Ge-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

novese – allo stato non sono emerse prove puntuale che il Sauta per Aram, la Feliciotto, Schirò Chiara o il Giunta per Centro Servizi, la Cannavò o Schirò Elena per Lumen, abbiano operato secondo specifiche direttive impartite dal Genovese, sebbene, avuto riguardo ai protagonisti delle vicende (la moglie, la cognata, la segretaria Cannavò Concetta, Giunta Roberto che risulta avere uno stretto legame col Genovese, infine il Sauta che, come sopra ricostruito, relativamente ad Aram ne è una sorta di socio occulto), forte ne sia il sospetto.

Ne discende che, in assenza di prova del concorso del Genovese nei reati presupposti, la ricezione e la dissimulazione del denaro da costui operate, devono essere ricondotte alla contestata ipotesi del riciclaggio. Sul punto, per vero, come sopra osservato, è intervenuta una memoria depositata dalla difesa dell'indagato alla quale può essere attribuita la valenza di una sorta di ammissione con riferimento alle condotte descritte al § 12.1.2: con la stessa, infatti, nella sostanza si ammette che i contratti di locazione stipulati da Centro Servizi con Lumen e Aram, costituenti strumento per peculati e truffe, sarebbero stati redatti con il contributo del Genovese. Come detto, avuto riguardo alla provenienza della memoria e delle affermazioni in essa contenute, la dichiarazione potrebbe essere legittimamente intesa come una confessione. Nel qual caso, tuttavia, la prospettiva muterebbe solo in parte: infatti le condotte descritte ai capi 11 e 12 andrebbero riqualificate in termini di concorso nelle truffe aggravate e nei peculati comitutamente descritti al § 12.1.2, dunque in termini di concorso nei reati di cui ai capi 29, 30, 31, 32 dell'ordinanza del 9/7/2013, unicamente in relazione agli illeciti profitti conseguiti mediante le sovrapprezzature conseguenti ai contratti di locazione dell'immobile di v.le Principe Umberto. Ciò non avvenirebbe, invece, alle condotte descritte al § 13.1, relativamente alle quali, in assenza di prova del concorso nei reati presupposti, dovrebbe configurarsi sempre l'ipotesi del riciclaggio. Di talché l'ipotesi di cui al capo 12 andrebbe interamente riqualificata in termini di concorso nei reati di peculato e truffa aggravata, mentre l'ipotesi di cui al capo 11 andrebbe in parte qualificata in termini di riciclaggio, in parte in termini di concorso nei reati di peculato e truffa aggravata.

Tutto ciò, comunque, non muta le condizioni per l'applicazione della misura cautelare. Quand'anche venisse ritenuto il concorso del Genovese nei reati di cui ai capi 29, 30, 31, 32 dell'ordinanza del 9/7/2013 (la cui rubrica è riportata in appendice), questi consentirebbero comunque l'applicazione della invocata misura cautelare.

Quanto, poi, alla corretta qualificazione giuridica di tali condotte, e dunque al concorso tra truffe aggravate e peculati, si rinvia a quanto osservato al § 2.1.

Infine, quanto al termine prescrizionale – più breve relativamente alle truffe aggravate – deve osservarsi che questo decorre non dal momento della stipula dei contratti di locazione – che sarebbero elementi della complessiva condotta criminosa – bensì dal momento in cui la truffa viene a consumarsi, cioè dal momento in cui, sulla base dei contratti di locazione e delle relative fatture, è stata di volta in volta approvata la nota di revisione relativa ai singoli progetti formativi coinvolti, è stata convalidata l'erogazione degli acconti, svincolata la fideiussione ed erogato il saldo. Eventi verificatisi a distanza di alcuni anni dalla stipula dei contratti di locazione.

---

**§ 19 capo 25 – falsa fatturazione da Gefin a Caleservice (Cannavò)**

Nel corso della verifica si appurava, tra l'altro, che Caleservice aveva annotato nella propria contabilità ed utilizzato ai fini della dichiarazione dei redditi, tra l'altro la fattura n. 2 del 7/10/2010, emessa da GeFin in liquidazione per un importo di € 100.000,00 oltre iva avenire ad oggetto la generica formula *“Consulenza immobiliare, disbrigo pratiche ed attività varie relative alla gestione degli immobili”*



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

*di Vs. proprietà in Messina/Roma*”, successivamente rettificata mediante nota di credito n. 1 del 9/12/2010 per l’importo di € 50.000,00 oltre IVA conseguente a “Rideterminazione del corrispettivo a seguito di accordi tra le parti”.

Come evidenziato dalla Guardia di Finanza anche in questo caso non veniva esibita, né rinvenuta alcuna documentazione attestante l’esecuzione delle generiche prestazioni indicate in fattura. Anche in questo caso, pertanto, può ragionevolmente affermarsi la sussistenza del reato contestato nei limiti dell’importo di € 50.000,00.

In ragione dell’importo dell’operazione, tuttavia, è ravvisabile l’ipotesi di cui agli artt. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, al tempo vigente, per la quale non è consentita misura cautelare personale.

**§ 20 capo 32 – falsa fatturazione da Centro Servizi a Caleservice (Giunta)**

Tra i documenti fiscali individuati dalla Guardia di Finanza vi è anche la fattura n. 7 del 10/10/2010 per l’importo di € 95.000,00, oltre iva pari a € 19.000,00, emessa da Centro Servizi nei confronti di Caleservice con la causale “consulenza tecnica”. Si constatava che il documento consisteva in una copia inviata a mezzo fax dall’utenza omissis (installata in via Nicola Fabrizi, 1 – a suo tempo intestata a Genovese Francantonio) all’utenza omissis (installata in via Vittorio Emanuele, 84, intestata a Caleservice S.r.l.) recante l’annotazione manoscritta: “*Attenzione!! questa fattura è stata consegnata nel mese di dicembre/11 (in copia così come si trova) pertanto non è stata inserita nel bilancio 2010*”.

In proposito, in sede di richiesta di documentazione giustificativa, Bitto Paolo, al tempo amministratore della Centro Servizi, dichiarava al personale della Guardia di Finanza di avere appreso dal precedente amministratore, Giunta Roberto, che la fattura era inherente ad una serie di operazioni di stima di immobili. In particolare affermava: «*ho rinvenuto presso la sede amministrativa della Centro Servizi 2000 S.r.l. una carpetta con all’interno copia della fattura nr. 7 del 10.10.10, emessa dalla Centro Servizi 2000 S.r.l. nei confronti della Caleservice Srl per l’importo di € 95.000 + Iva al 20%, oltre a varia documentazione tecnica. Ho quindi contattato il precedente amministratore, sig. Giunta Roberto, al fine di verificare se la documentazione tecnica rinvenuta si riferisse alle attività espletate dalla Centro Servizi in riferimento alla fattura sopraccitata. L’amministratore confermava tale circostanza. A tal fine si produce: nr. 16 note provvisorie, riguardanti stime di immobili (n. 10), previsioni di lavori (n.2) e studi di fattibilità (n.4) emesse dall’Arch. Biagio Bartucciotto nei confronti della Centro Servizi, tutte datate marzo 2012. Considerata la generica descrizione della fattura n. 7 sopra indicata, “consulenza tecnica”, non posso escludere che la Centro Servizi abbia eseguito ulteriori servizi, oltre quelli sopra menzionati, nei confronti della Caleservice Srl*».

In sostanza, dunque, secondo quanto affermato dal Bitto, la fattura in questione, avente oggetto assolutamente generico e come tale inidoneo ad individuare la prestazione, sarebbe relativa ad una serie di operazioni di stima e studi di fattibilità che Centro Servizi avrebbe effettuato per Caleservice avvalendosi di un professionista esterno, tale architetto Bartucciotto.

Già in astratto la giustificazione appare non verosimile. L’assoluta genericità della descrizione della prestazione contenuta nella fattura è da sola idonea, quanto meno dal punto di vista tributario, a fondare un giudizio di inesistenza della prestazione. Tanto più che nessun documento attestante il conferimento dell’incarico è stato esibito. A ciò aggiungasi che non è dato comprendere per quale ragione Caleservice non potesse rivolgersi direttamente al professionista – che, come si vedrà appresso, ha rife-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

rito di avere talora lavorato anche per Caleservice – piuttosto che ricorrere all'onerosa mediazione di Centro Servizi, società peraltro, controllata dalla stessa Caleservice.

Evidente, dunque, la falsità della fattura.

La circostanza appare ulteriormente confermata ove si abbia riguardo al fatto che le note provvisorie emesse dal Bartucciotto portano tutte la data del "marzo 2012", mentre la fattura emessa da Centro Servizi nei confronti di Caleservice, come sopra vistò, risale all'ottobre del 2010: non si vede, pertanto, come la società potesse pretendere il pagamento di prestazioni che sarebbero state effettuate solo due anni dopo.

In particolare le note provvisorie riguarderebbero operazioni di stima, o progetti e studi di fattibilità, relativi ai seguenti immobili:

1- un immobile sito in Milazzo, via Colombo, che risulta essere stato acquistato in data 10/9/2010. Relativamente al medesimo immobile il Bartucciotto risulta avere emesso direttamente nei confronti di Caleservice quattro fatture: 5/2011 del 01.04.2011 relativa ad un progetto per il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione ad uso ufficio per un importo di € 1.326,00 oltre iva; nota di credito n. 5/2011 del 4/4/2011 ad annullamento della precedente fattura per *errata applicazione del CNPAIA*; fattura n. 10/2011 del 04.04.2011 per il medesimo progetto per il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione ad uso ufficio, sempre per l'importo di € 1.352,00 oltre IVA; fattura n. 17/2011 del 14.05.2011, a saldo in relazione al predetto progetto, per un importo di € 208,00 oltre iva.

2- un immobile sito in Messina, viale S. Martino is. 12, acquistato in data 3/11/2010 e concesso in locazione alla medesima venditrice;

3- un immobile sito in Messina via Dogali n. 1/A is. 222, acquistato in data 20/7/2010;

4- un immobile sito in Messina via T. Cannizzaro n. 9 piano 5°, acquistato in data 11/10/2010. In relazione a tale immobile il Bartucciotto, oltre le note provvisorie nei confronti della Centro Servizi, risulta avere emesso quattro fatture direttamente nei confronti della Caleservice e, segnatamente: fattura n. 3/2011 del 19.02.2011 per consulenza tecnica e redazione elaborati per nuova distribuzione funzionale ambienti interni, per un importo di € 1.020,00 oltre iva; la consueta nota di credito in data 4/4/2011 in annullamento della precedente fattura per *errata applicazione del CNPAIA*; la fattura n. 8/2011 del 04.04.2011 avente ad oggetto la medesima consulenza, per un importo di € 1.040,00 oltre I.V.A.; la fattura n. 12/2011 del 14.05.2011 avente ad oggetto rilievo metrico e restituzione grafica dei luoghi, consulenza tecnica e redazione elaborati per nuova distribuzione funzionale ambienti interni, per un importo di € 1.456,00 oltre I.V.A.

5- un gruppo di immobili siti in Messina is. 47/C, posti tra via Brescia, via Lodi, via Milano e via Pavia. In proposito Caleservice risulterebbe proprietaria di n. 3 immobili (cat. C/6) posti al piano terra e di nr. 3 immobili (cat. A/2) posti ai piani 4-5, acquistati in data 4/12/2009 e 30/12/2011 da s.r.l. Piramide;

6- un immobile sito in Messina, is. 298, con accesso ai civici 4 di Viale San Martino e 49 di via I° Settembre, acquistato dalla s.p.a. Prelios società di gestione del risparmio s.p.a. in data 28/2/2011. In relazione a tale immobile il Bartucciotto, oltre alle note provvisorie rilasciate alla Centro Servizi, risulta avere emesso anche una fattura direttamente nei confronti di Caleservice, segnatamente quella portante il n. 13/2011 del 14.05.2011 avente ad oggetto "consulenza tecnica e redazione di numero due perizie giurate", per un importo di € 1.456,00 oltre iva;

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

7- un gruppo di immobili siti in Messina is. F/H, via Industriale n. 32 – piani 3°, 4° e 5° che, però, non risulterebbero di proprietà della Caleservice;

8- un immobile sito in Patti via 2 Giugno acquisito dalla Caleservice a seguito della fusione per incorporazione della Medioimpresa s.r.l. avvenuta il 27/12/2010;

Come riscontrato dalla Guardia di Finanza nelle scritture contabili della Centro Servizi 2000 S.r.l., nell'anno 2010 e nel successivo 2011, sarebbero stati rilevati rapporti diretti con l'arch. Bartuccotto solo per un imponibile di € 1.248,00 (relativo all'anno 2011). Per contro il medesimo professionista, nell'anno 2011, avrebbe emesso fatture direttamente nei confronti della Caleservice S.r.l. per un imponibile di € 6.614,40.

Sul punto veniva anche escusso il Bertuccotto il quale, precisato di esercitare la professione di architetto, affermava di avere svolto attività sia per conto di Caleservice che di Centro Servizi, indicate come «*due dei miei migliori clienti*», al punto che il giro d'affari da ultimo dichiarato derivava per il 90% dagli importi fatturati nei confronti di queste due società, nonché nei confronti di Ge.Imm. s.r.l. (sempre riconducibile al Genovese).

A conferma della piena identità tra le società in parola, il Bertuccotto riferiva di non essere in grado di ricordare «*precisamente nei confronti di quale società fossero svolte*» le proprie prestazioni, dal momento che aveva «*sempre avuto rapporti con le stesse persone*», le quali, evidentemente, operavano ora per l'una, ora per l'altra società. Il medesimo, quindi, riconosceva le sedici note provvisorie datate marzo 2012, sostenendo di averle emesse per prestazioni «*rese a Centro Servizi 2000*» e non ancora pagate.

Trae, dunque, ulteriore conferma la natura fittizia della fattura, con conseguente sussistenza del reato di cui al capo 32, del quale deve rispondere il Giunta, amministratore del tempo della Centro Servizi, dunque cui è imputabile l'emissione della fattura.

In ragione dell'importo dell'operazione, tuttavia, è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale.

### **§ 21 capo 26 – false fatturazioni da Caleservice a Centro Servizi e Ge.Par. (Cannavò)**

Nel corso delle operazioni di verifica della Guardia di Finanza, come già riferito, si appurava che, nel vorticoso giro di operazioni, Caleservice emetteva una serie di fatture nei confronti di Centro Servizi e Ge.Par. In particolare:

1) fattura n. 203 del 30/12/2008 per l'importo di € 30.000,00 oltre iva, a favore di Centro Servizi con la causale “*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria – attività svolta nell'anno 2008*”*”,* di fatto annullata mediante la nota di credito n. 1 del 31/12/2008 di pari importo;

2) fattura n. 205 del 30/12/2008 per l'importo di € 3.000,00 oltre € 600,00 per IVA, nei confronti di Centro Servizi, con la causale “*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria – attività svolta nell'anno 2008*”*”,*

3) fattura n. 83 del 14/5/2009 per l'importo di € 15.000,00 oltre iva pari a € 3.000,00 nei confronti della Centro Servizi, con la causale “*Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)-*



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria – attività svolta nell’anno 2008”;

4) fattura n. 29 del 8/2/2010 per l’importo di € 35.000,00 oltre iva a favore della Ge.Par. s.r.l. con la causale “Contabilità interna (reg. ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) - assistenza (servizi vari)- servizio di segreteria – attività anche relativa all’acquisto delle azioni Tourist Ferry Boat Spa 2009 e 2010.”

Inopportunamente dette fatture vengono accomunate nel medesimo capo di imputazione, pur afferendo ad annualità fiscali differenti.

Va subito osservato che, con riferimento alla fattura di cui al punto 1), non può muoversi alcuna contestazione: la stessa, infatti, come sopra specificato, è stata sostanzialmente annullata, nel corso del medesimo anno fiscale, mediante omologa nota di credito. Talchè non appare possibile che la stessa, per quanto verosimilmente falsa, sia stata impiegata ai fini della deduzione del reddito di impresa o che tale finalità sia stata concretamente perseguita con la sua emissione.

Quanto alle fatture di cui ai punti 2) e 3) le stesse sono certamente oggettivamente false, inerendo a prestazioni mai eseguite. A parte l’assoluta genericità dell’oggetto, già da sola indicativa della insistenza della prestazione, vanno richiamate le considerazioni svolte al § 17: Caleservice, infatti, non risultava avere avuto né disponibilità di mezzi, né di persone per lo svolgimento delle attività genericamente descritte nei documenti fiscali. I lavoratori risultati alle dipendenze della società non avevano competenze specifiche e, nella quasi totalità, sono stati impiegati quali domestici della famiglia Genovese. Del pari non sono risultate spese significative per professionisti esterni. Del resto non sono stati esibiti documenti di terzi riconducibili a tali operazioni.

Ulteriore conferma della falsità delle fatture si trae dalla vicenda del documento fiscale di cui al punto 1). Come correttamente osservato dal personale della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 633/1972 la nota di credito va emessa in ipotesi in cui, emessa fattura, successivamente alla registrazione, venga meno in tutto o in parte l’operazione commerciale, o se ne riduca l’ammontare imponibile: dunque se viene meno il rapporto; se viene omesso il pagamento in conseguenza di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose; se intervengono abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Nel caso di specie nulla di tutto ciò può essersi verificato: la fattura, infatti, è stata emessa il 30 dicembre 2008, dunque alla fine dell’esercizio fiscale, quando le prestazioni – espressamente riferite all’anno 2008 – se esistenti non potevano che essere state già eseguite. La nota di credito è stata emessa appena un giorno dopo: evidente che nulla può essere intervenuto nelle 24 ore tale da modificare il rapporto commerciale presupposto alla fattura. Se ne deve desumere che la fattura sia stata emessa per prestazioni inesistenti, e che la nota di credito sia intervenuta successivamente al solo scopo di riallineare posizioni contabili.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per la fattura di cui al punto 4). A ciò aggiungasi che, ove il riferimento al passaggio di azioni della Tourist Ferry Boat s.p.a. sia rivolto al contratto del 15/3/2010, devono richiamarsi le considerazioni di cui al § 18.2, apparendo tale operazione una finta compravendita, comunque tale da non giustificare in alcun modo un corrispettivo a titolo di mediazione, consulenza o procacciamento.



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Appare, dunque, ravvisabile il reato di cui al capo 26 nei limiti di cui si è detto, correttamente contestato nei confronti di Cannavò Concetta, quale emittente i documenti fiscali, risultando la stessa, al tempo dei fatti, amministratore della società.

In ragione dell'importo delle operazioni, tuttavia, è ravvisabile l'ipotesi di cui agli artt. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale.

**§ 21.1 Capo 44 utilizzo della fattura da parte di Tourist Ferry Boat (Cambria)**

Secondo quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza la fattura di cui al punto 4 del § 21 veniva utilizzata dalla Tourist Ferry Boat s.p.a. Tale società, infatti, avrebbe incorporato, in data 13/4/2010, la Ge.Par. s.r.l., registrando, conseguentemente, nella propria contabilità la fattura in questione, in deduzione dei redditi della Ge.Par. All'epoca amministratore della Tourist Ferry Boat sarebbe stato Cambria Francesco.

Posto che non è stata richiesta misura cautelare personale e che l'ipotesi di reato andrebbe comunque riqualificata in termini di violazione dell'art. 2 c. 3 D.Lv. 74/00, allo stato, in attesa di adeguati approfondimenti, non pare possibile ritenere la sussistenza del reato contestato sotto il profilo del dolo. Invero non vi sono elementi per ritenere che il Cambria fosse consapevole della falsità della fattura. In tal senso, infatti, a differenza dalle altre società, non risulta allo stato delle indagini che anche Tourist Ferry Boat s.p.a., per quanto certamente partecipata dall'on. Genovese, faccia parte del sistema riconducibile a quest'ultimo, dal momento che di tale società, in base agli atti del procedimento, non è noto alcunché.

Secondo l'assunto accusatorio, fondato su una breve annotazione investigativa, l'utilizzo della fattura sarebbe stato effettuato da Tourist Ferry Boat s.p.a. a seguito dell'avvenuta incorporazione della Ge.Par. s.r.l. La sequenza degli eventi – cessione delle quote da GeFin a GePar accompagnata dalla rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci della Tourist Ferry Boat s.p.a. (UBS Fiduciaria s.p.a. e Fimar s.r.l.) – genera il sospetto che l'intera operazione, compresa l'incorporazione della Ge.Par., fosse stata preventivamente pianificata. Ciò non toglie che non vi sono elementi per ritenere che nella pianificazione fosse stata prevista l'emissione di una fattura falsa nei confronti della incorporata e che, comunque, il legale rappresentante della Tourist Ferry Boat ne fosse consapevole.

**§ 22 capi 33, 45 – false fatturazioni da Caleservice a Paride s.r.l.**

Sempre nel corso della verifica sono state riscontrate una serie di fatture emesse da Caleservice nei confronti della Paride s.r.l. In particolare:

in data 7/4/2011 veniva emessa la fattura n. 104 per un importo di € 150.000,00 oltre IVA per "Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.) – consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) – Valutazione immobili – periodo: anno 2010";

in data 2/7/2012 veniva emessa la fattura n. 229 per un importo di € 22.000,00 oltre IVA per "Contabilità interna (reg.ne doc. – rendicontazione spese – etc.)- consulenza (predisp. contabile atti – ricerche banche dati – etc.) disbrigo pratiche (Tribunale- Comune-Catasto-Provincia-Procura-Ufficio Registro-etc.) assistenza (servizi vari) – periodo: 1.1.2011 – 31.12.2011".

I soci della Paride s.r.l. alla data del 7/7/2011 risultano essere: tale De Gregorio Orazio per una quota di € 129.435,15; Piraino Paola per una quota di € 5.564,85; Caleservice s.r.l. per una quota di €



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

101.250,00; Ge.Imm. s.r.l. per una quota di € 101.250,00. Dunque quasi 2/3 del capitale sociale era controllato da società riconducibili al Genovese. Tra i sindaci effettivi all'epoca risultavano Galletti Stefano e Zaccione Dario. Come emerge dal bilancio, alla data del 31/12/2011 la società dichiarava un complessivo *valore della produzione* pari a € 319.100,00 e costi della produzione pari a € 219.878,00 con un utile d'esercizio pari a € 16.521,00. Amministratori, secondo la visura allegata all'informativa della Squadra Mobile del 11/11/2013, risultano De Gregorio Orazio e Rinaldi Francesco, mentre, dalla visura storica allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 1/10/2013, si evince che al De Gregorio subentrava Piraino Paola in data 22/7/2013.

Anche in questo caso può affermarsi in termini di certezza la falsità oggettiva delle fatture atteso che, come sopra ripetutamente evidenziato ed ampiamente argomentato, Caleservice non risulta disporre di alcuna organizzazione funzionale alla tipologia di prestazioni indicata nelle fatture; anzi, a ben vedere, non disponeva di alcuna forma di organizzazione se non, forse, quella rudimentale funzionale alla propria amministrazione. L'insussistenza delle prestazioni sottese alla fattura è confermata dall'assoluta genericità della causale e dall'assenza di documentazione comprovante l'esercizio della specifica attività. In particolare è evidente che se Caleservice si fosse occupata, tra l'altro, della gestione della *contabilità interna* della Paride, avrebbe ovviamente dovuto disporre di uno o più contabili, inoltre avrebbe dovuto detenere la relativa documentazione contabile o, quanto meno, tracce della stessa.

Appaiono ravvisabili, dunque, i reati di cui ai capi 33) e 45), rispettivamente a carico di Schirò Chiara e Schirò Giovanna, al tempo amministratori di Caleservice, e di Rinaldi Francesco e De Gregorio Orazio, quali amministratori di Paride s.r.l., dunque utilizzatori della fattura.

In ragione dell'importo delle operazioni per ciascun anno fiscale, tuttavia, è ravvisabile con riferimento al reato di cui al capo 33), l'ipotesi di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale.

Quanto al capo 45) andrebbe evidenziato che, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, nei confronti di Paride s.r.l. venivano emesse due fatture dal Genovese per un ammontare complessivo di € 257.597,80 (v. § 18).

**§ 23 Capo 1 - Il reato associativo (anche capo 1 ordinanza del 9/7/2013) (Genovese, Galletti, Lamacchia, Schirò E., Schirò G., Fazio)**

Deve osservarsi, in via generale, che ai fini della sussistenza del delitto di associazione per delinquere è sufficiente che alcuni soggetti, ovviamente in numero non inferiore a tre, si accordino tra loro, allo scopo di commettere più delitti, mediante un patto stabile e permanente, diretto al perseguimento di fini illeciti comuni a tutti gli associati, a prescindere dall'esistenza di una struttura gerarchica (cfr. Cass. I, 25/3/2003, 17027) e da una precisa distinzione di ruoli, purchè risulti – a maggior ragione nelle associazioni con un modesto organigramma – un vincolo continuativo e stabile, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare, con il proprio contributo causale, alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti (cfr. Cass. I, 22/9/2006, 34043).

Le vicende sopra esaminate non lasciano, allo stato, alcun dubbio in ordine all'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla sistematica e continuativa sottrazione di risorse pubbliche, mediante truffe e peculati ai danni della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo. Esistenza che, peraltro,



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

è stata confermata dai vari provvedimenti del Tribunale del Riesame, mentre non pare che la Corte di Cassazione abbia avuto occasione di esaminare la vicenda.

Emerge in tutta evidenza lo strettissimo legame esistente tra i vari soggetti, così come l'esistenza di una articolata struttura organizzativa, posta in essere mediante la costituzione di una serie di società ed enti, la realizzazione di una rete di rapporti e lo sviluppo di una serie di meccanismi, il tutto funzionale alla sistematica e continuativa opera di sottrazione di risorse pubbliche e di drenaggio delle stesse dagli enti ammessi a finanziamento — esercenti per conto della Regione un pubblico servizio — a società di comodo, per essere da qui smistate verso i destinatari finali.

Lo sviluppo investigativo impone, tuttavia, una revisione del profilo organizzativo. Nella prima ordinanza si era concentrata l'attenzione sul ruolo di Sauta Elio, individuato come vertice dell'organizzazione e principale beneficiario, assieme alla moglie, dei cospicui proventi illeciti. Se tale circostanza appare confermata (si pensi alle consistenti spese sostenute da Sicilia Service nell'interesse personale del Sauta e della moglie), dagli ulteriori esiti di un'indagine, per vero ancora in corso, a questa si aggiunge il profilo, risultato ben più pregnante, di Genovese Francantonio, già *convitato di pietra* nell'ambito delle prime investigazioni atteso che l'attribuibilità al medesimo di un ruolo attivo nell'organizzazione era già ampiamente intuibile in ragione del fatto che ai vertici dei vari enti coinvolti risultava la presenza di persone con uno strettissimo legame con l'indagato, quali la moglie, la cognata, la segretaria.

Alla luce delle attuali emergenze investigative, può ritenersi che l'attività illecita organizzata, avente come bersaglio il servizio della formazione, si sia sviluppata in due tempi, potendosi individuare lo spartiacque, come suggerito dalle parole captate nei confronti di Cappadona Michele (v. pag. 39), nell'acquisto della sede dell'Aram (v. § 12.1), quindi nella parallela costituzione della Centro Servizi 2000 s.r.l. (v. § 7.3) e nell'avvio del sodalizio tra Genovese e Sauta.

Prima di tale momento l'organizzazione criminale aveva una dimensione quasi familiare, incentrandosi sulle attività e sul ruolo del Sauta, della moglie e di pochi altri soggetti, quali il Lo Presti, il Natoli e il Galletti. Dopo l'abbraccio con il Genovese, l'organizzazione ha assunto una dimensione ben più ampia, rivolgendo lo sguardo al territorio dell'intera regione Siciliana; il Sauta, pur mantenendo un ruolo principale, senza recedere dai propositi di arricchimento personale, ha finito col muoversi all'ombra del Genovese. Quest'ultimo, avvalendosi di una propria struttura già esistente, ha costruito una ragnatela di enti e di istituti di dimensione regionale, collocandovi al vertice persone di sua fiducia, ampliando la rete degli enti di formazione controllati ed estendendo la propria influenza ai vertici delle Istituzioni.

L'organizzazione criminale che emerge da questa seconda parte delle indagini, probabilmente solo in minima parte esplorata, si intuisce avere dimensioni assai notevoli, pur mantenendo, almeno in gran parte, il medesimo obiettivo criminale: l'utilizzo di enti di formazione e di una galassia di imprese e società commerciali, allo scopo di impossessarsi di risorse pubbliche per arricchimenti personali. L'obiettivo criminale, pur restando il medesimo, tuttavia si amplia: l'orizzonte non è più confinato ad alcuni enti formativi di dimensione essenzialmente provinciale e ad un modesto corollario di società, ma si espande verso sempre maggiori flussi di denaro. Per tale ragione, strumentale al perseguitamento degli scopi dell'ipotizzata organizzazione criminale, deve ritenersi la sistematica opera di acquisizione del controllo di altri enti, tanto più ampi ed organizzati, quindi in grado di intercettare, mediante l'approvazione di un numero più elevato di progetti, un più elevato volume di finanziamenti. Al tempo stesso, sempre strumentale all'obiettivo, diviene il controllo delle vie d'accesso al fi-



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

nanziamento: in questa ottica si può spiegare il tentativo di incidere sull'organizzazione amministrativa dell'assessorato regionale alla formazione, aspetto anch'esso, allo stato solo sfiorato dalle indagini.

Va tuttavia osservato che, sebbene le attuali indagini lascino intuire una dimensione assai più ampia delle iniziative criminali, allo stato le risultanze investigative confinano le specifiche attività illecite nell'ambito degli enti formativi Lumen ed Aram e, in misura assai minore, Esofop, nonché delle società commerciali che con tali enti hanno rapporti.

All'accertata acquisizione del controllo di ulteriori enti – taluni, quali Esofop, di dimensione regionale, altri, quali NT Soft, di dimensione assai più modesta – non è seguito, al momento, un riscontro circa un utilizzo degli stessi per il compimento di ulteriori attività distrattive. Parimenti, malgrado la sussistenza di atteggiamenti e circostanze fortemente sospetti – si pensi alle parole del Cappadona che attribuiva al Genovese il potere di condizionare l'approvazione di progetti formativi – nessun concreto elemento di prova è stato finora acquisito circa il compimento di attività illecite per il tramite degli organi di vertice dell'Amministrazione.

Malgrado ciò, una volta appurato che fine dell'organizzazione criminale è il conseguimento di profitti illeciti mediante la gestione di enti di formazione, avvalendosi anche di complici condotte di dipendenti dell'Amministrazione, può affermarsi che anche l'acquisizione del controllo di nuovi enti e l'occupazione di posti di potere ai vertici dell'Amministrazione, per quanto condotte intrinsecamente lecite, possono essere qualificate come strumentali agli scopi dell'organizzazione.

### § 23.1 ...Sauta Elio e Feliciotto Graziella

del G. al vertice dell'organizzazione criminale, sebbene, ormai, in posizione decisamente subordinata – sia da un punto di vista gerarchico, sia economico – rispetto al Genovese, si colloca Sauta Elio. Come sopra evidenziato lo stesso interviene, sistematicamente, in quasi tutte le condotte fraudolente riconducibili all'Aram, gestendone le attività – come si comprende dal tenore di talune delle conversazioni intercettate (v. tra l'altro pagg. 90 e ss.) – in posizione di promotore e coordinatore.

Del pari evidente appare il ruolo di Feliciotto Graziella, moglie del Sauta, la quale si è sistematicamente prestata – probabilmente sotto le direttive del marito – ad impersonare i diversi ruoli necessari alla realizzazione delle varie condotte illecite, operando, di volta in volta, quale amministratore o legale rappresentante dell'una o dell'altra società utilizzata per le materiali distrazioni.

La prima e la seconda fase delle indagini hanno evidenziato come, almeno in parte, il denaro, soprattutto all'Aram – che lo gestisce per conto della Regione – attraverso società di comodo come El.Fi. immobiliare, Sicilia Service, Trinacria 2001, ecc., sia confluito, in definitiva, nel patrimonio dei coniugi Sauta o, comunque, sia stato impiegato per spese sostenute unicamente nell'interesse di costoro.

### § 23.2 ...Lo Presti Natale

Circa il ruolo del Lo Presti appare utile rinviare alle considerazioni formulate nell'ambito del § 7.9, del § 7.10 e del § 7.10.1. Unitamente alle varie ipotesi illecite esaminate, emerge chiaramente che lo stesso opera in piena intesa con il Sauta, sotto le direttive di quest'ultimo, ponendo le società dallo stesso costituite – e talora amministrate mediante prestanomi – nonché la propria stessa attività, a servizio del progetto criminale. Le dichiarazioni che l'imputato ha reso in sede di interrogatorio di garanzia, in esito all'applicazione di misura cautelare, non sono state neanche minimamente idonee ad attenuare le di lui responsabilità. Il Lo Presti ha tentato di accreditare l'idea di essere stato strumentalizzato dal Sauta e dal Galletti, sostanzialmente indicati come veri e propri burattinai.



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

L'assunto è, tuttavia, solo parzialmente vero. Infatti, come sopra osservato, palese appare la suditanza del Lo Presti nei confronti del Sauta, così come marcatamente evidente è il coinvolgimento del Galletti nella gestione ed organizzazione delle società collegate alla "formazione". È tuttavia altrettanto evidente, per un verso, che il Lo Presti ha conseguito enormi vantaggi economici dall'inserimento nell'organizzazione, attraverso imprese e società direttamente allo stesso collegate (principalmente NaPi Service e, in maniera indiretta, Plain Assistance); per altro verso è parimenti evidente che lo stesso ha assunto un ruolo attivo nell'organizzazione, tanto che, pur essendo intestatario di una piccola frazione del capitale sociale della Sicilia Service (peraltro acquisito verosimilmente senza alcun corrispettivo) gli veniva consentito di concorrere a designare quale amministratore della società un prestanome, nella persona della cognata Saglimbeni Roberta.

**§ 23.3 ...Natoli Salvatore**

Conseguente deve ritenersi l'adesione all'organizzazione di Natoli Salvatore. Questi ha agito da amministratore di Sicilia Service, non quale prestanome del Lo Presti – come ipotizzato nell'ambito della prima ordinanza – bensì quale prestanome del Sauta e del Galletti; circostanza che spiega la sua collocazione in analogo ruolo anche presso El.Fi. Immobiliare, come detto sopra univocamente riconducibile ai coniugi Sauta ed avente sede presso lo studio del Galletti.

Che il Natoli abbia agito in adesione al progetto criminale e non in maniera occasionale ed in consapevole, si desume dalla pluralità delle condotte criminose allo stesso ascrivibili. Circostanza significativa ove raffrontata alle parole della Saglimbeni che, pur avendo assunto il ruolo di prestanome nella medesima società, appena resasi conto della natura evidentemente illecita delle condotte e comunque dei rischi penali corsi, a differenza del Natoli, rinunciava all'incarico.

In proposito, del resto, come ripetutamente evidenziato, estremamente significative appaiono le dichiarazioni rese dal Natoli, il quale ha ammesso di avere agito quale prestanome del Sauta e del Galletti, e sotto le direttive di quest'ultimo; aggiungendo, tuttavia, che gran parte delle operazioni sarebbero state effettuate a sua insaputa, o comunque senza il suo diretto coinvolgimento, tanto che la gran parte delle firme a suo nome sui contratti di locazione sarebbero state falsificate (come confermato dalla consulenza grafica) e che altri avrebbero detenuto ed impiegato una parte degli strumenti di pagamento della società.

Le dichiarazioni del Natoli, in gran parte attendibili e riscontrate, attenuano, ma non escludono, la responsabilità di costui: il quale, comunque, si è reso consapevolmente complice delle attività illecite, accettando il ruolo di prestanome e tollerando che a suo nome venissero compiute le varie attività commerciali, strumentali alla realizzazione delle frodi in danno della Regione.

**§ 23.4 ...Bartolone Nicola**

Dell'organizzazione deve essere ritenuto componente anche Bartolone Nicola, sebbene, certamente, con un ruolo di gregario. Lo stesso – peraltro, a quanto risulta, marito di una dipendente Aram – ha sistematicamente operato in sostituzione del Sauta o della Feliciotto (all'evidente scopo di non fare apparire questi ultimi e di non rendere troppo sfacciatamente palese il conflitto di interessi) nella stipula di contratti impiegati per operazioni fraudolente. La continuità nell'impiego rende evidente l'adesione dello stesso al progetto organizzativo criminale ed il suo essere incondizionatamente a disposizione del gruppo.



**Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari****§ 23.5 ...Cannavò Concetta**

Gli sviluppi investigativi impongono una rivisitazione del ruolo di Cannavò Concetta, le cui responsabilità, per un verso, appaiono aggravate; per altro verso – solo in apparenza in maniera contraddittoria – ridimensionate. Come si era osservato con l'ordinanza del 9 luglio, l'imputata fa certamente parte dell'organizzazione criminale, avendo operato sistematicamente a nome della Lumen, ponendo in essere una serie dei ipotesi fraudolente in danno della Regione ed a favore della Centro Servizi e di Na.Pi Service. La pluralità delle condotte ed il coinvolgimento della stessa in più enti partecipi della gestione dei finanziamenti regionali per la formazione, consente di affermare che le condotte illecite realizzate non abbiano avuto natura occasionale, bensì siano conseguenza dell'adesione all'organizzazione criminale ed al relativo progetto.

Si è in proposito già osservato come i soggetti cui è riferibile l'Aram siano in parte coinvolti nella stessa Lumen, così come il medesimo groviglio di interessi sia ravvisabile nella Centro Servizi, una delle società impiegate per il sistematico drenaggio di risorse. Del resto, a palese riprova del collegamento strutturale tra Aram e Lumen in relazione ai sottostanti interessi illeciti, ed a riprova del pieno inserimento della Cannavò nell'organizzazione criminale, è sufficiente prendere a parametro la vicenda commentata al § 14.1, nell'ambito della quale, somme ottenute a titolo di finanziamento di corsi dalla Lumen, mediante documentazione fraudolenta e interposizione di Napi Service ed ARAM, venivano fatte pervenire al Sauta e da questi personalmente incassate.

Gli sviluppi investigativi permettono di meglio definire il ruolo dell'indagata. La stessa, infatti, risulta uno dei soggetti più profondamente coinvolti nel sistema di gestione illecito, collocandosi al centro del meccanismo ed operando tanto nella fase della gestione dei finanziamenti, quanto nella fase dell'appropriazione e dello smistamento. Al tempo stesso, tuttavia, emerge che l'indagata costituisce, all'evidenza, la principale interfaccia del Genovese (bastino, tra tutte, le vicende relative a Caleservice: v. § 17.1.5) del quale appare la collaboratrice più fidata sul fronte economico: insieme leale, efficiente ed autorevole. Gli elementi emersi nel corso della seconda fase delle indagini consentono, dunque, di affermare che la stessa operi, costantemente, solo ed esclusivamente sotto le direttive del Genovese, quasi una *longa manus* di quest'ultimo.

**§ 23.6 ...Schirò Chiara**

Per le medesime ragioni deve ritenersi appartenere all'organizzazione in parola anche Schirò Chiara, moglie dell'on. Genovese, la quale ha rappresentato costantemente il blocco di interessi sul versante della Centro Servizi, ponendo in essere, da sola, o assieme alla Feliciotto, una serie di condotte illecite nell'interesse dell'organizzazione.

Come si è osservato la costituzione nel 2004 della Centro Servizi 2000 s.r.l. ha rappresentato, allo stato delle emergenze investigative, un passaggio estremamente significativo nella nascita e nello sviluppo del sodalizio criminale, così come il parallelo acquisto dell'immobile di v.le Principe Umberto. In tale momento proprio la Schirò, assieme alla Feliciotto, ha assunto formalmente la guida della Centro Servizi 2000 s.r.l., una delle società più utilizzate per la realizzazione degli scopi criminali del sodalizio. La contemporanea presenza delle due donne al vertice della società, dunque la scelta dei principali indagati di esporre le rispettive mogli, appare come una sorta di suggello al patto illecito.

